

Prot. Albo N. 688

Del 06 DIC 2016

COMUNE DI LAVIANO
Provincia di Salerno



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 02-12-2016

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina degli scarichi di acque reflue in aree non servite da pubblica fognatura.

L'anno duemilasedici il giorno due del mese di dicembre alle ore 17:35, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 24.11.2016 - Prot. n. 7466 - e in data 1.12.2016 Prot. n. 7671 -, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Seconda convocazione.

Presiede l'adunanza il Dott. Oscar IMBRIACO - Sindaco-Presidente - Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori:

IMBRIACO Oscar	P	TORLUCCIO Gerardo	A
SABATINO Alfonso	A	GIZZI Arcangelo	A
TORSIELLO Maria Michela	P	TORSIELLO Uliano	A
CIFRODELLI Giovanni	P		

Consiglieri presenti: n. 3 - Consiglieri assenti: n. 4

Assiste il Segretario Comunale Dott. Lorenzo FORLANO.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

A relazione del Sindaco-Presidente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), detta disposizioni circa la preventiva autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie;

CHE l'art. 1, comma 250, della L.R. n. 4 del 15 marzo 2011 dispone che la domanda di autorizzazione di cui al comma 7 dell'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è presentata al comune ovvero all'autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura;

RILEVATO che l'ufficio tecnico comunale ha predisposto il Regolamento per la disciplina degli scarichi di acque reflue in aree non servite da pubblica fognatura, redatto ai sensi l'articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n.152 e dell'art. 1, comma 250, della L.R. n. 4 del 15 marzo 2011;

VISTO il Regolamento per la disciplina degli scarichi di acque reflue in aree non servite da pubblica fognatura, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che esso si compone di n. 27 (ventisette) articoli, dell'allegato A) e degli allegati 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8);

RITENUTO dover provvedere alla sua approvazione;

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riportati in calce alla presente;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, resi nei modi e forme di legge:

D E L I B E R A

- 1- Di approvare il **Regolamento per la disciplina degli scarichi di acque reflue in aree non servite da pubblica fognatura**, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2- Di dare atto che il Regolamento innanzi approvato si compone di n. 27 (ventisette) articoli, dell'allegato A) e degli allegati 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8).

COMUNE DI LAVIANO

Provincia di Salerno

Partita IVA: 0054019 065 9



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

(articolo 1, comma 250 – Legge Regionale della Campania n. 4 del 15 marzo 2011)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 02-12-2016

Sommario

TITOLO I -NORME GENERALI.....	4
Articolo 1. <i>Oggetto del Regolamento</i>	4
Articolo 2. <i>Normativa di Riferimento</i>	4
Articolo 3. <i>Definizioni</i>	5
Articolo 4. <i>Criteri Generali</i>	5
Articolo 5. <i>Domanda di Autorizzazione allo Scarico</i>	6
TITOLO II - PROCEDURE.....	7
Articolo 6. <i>Istruttoria</i>	7
Articolo 7. <i>Autorizzazione Provvisoria</i>	7
Articolo 8. <i>Titolarità dell'autorizzazione</i>	8
TITOLO III – CONTROLLO DEGLI SCARICHI	8
Articolo 9. <i>Soggetti tenuti al controllo</i>	8
Articolo 10. <i>Accessi ed ispezioni</i>	8
Articolo 11. <i>Inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico</i>	8
Articolo 12. <i>Durata dell'autorizzazione e prescrizioni - Rinnovo</i>	9
Articolo 13. <i>Scarichi Esistenti</i>	9
Articolo 14. <i>Rinnovo delle Autorizzazioni allo Scarico Esistenti</i>	10
Articolo 15. <i>Cessazione dello Scarico</i>	10
Articolo 16. <i>Revoca dell'autorizzazione</i>	10
TITOLO IV - CRITERI GENERALI PER LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI.....	10
Articolo 17. <i>Acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne</i>	10
Articolo 18. <i>Scarichi di sostanze pericolose</i>	10
TITOLO V - VASCHE A TENUTA STAGNA E POZZI NERI	11
Articolo 19. <i>Smaltimento di rifiuti liquidi in vasche a tenuta stagna</i>	11
Articolo 20. <i>Pozzi Neri</i>	11
TITOLO VI - PUBBLICA FOGNATURA.....	12
Articolo 21. <i>Obbligo di allacciamento in aree servite da pubblica fognatura</i>	12
Articolo 22. <i>Limiti di emissione degli scarichi</i>	12
Articolo 23. <i>Frequenza dei controlli - autocontrolli</i>	12
Articolo 24. <i>Eventuale danno ambientale</i>	13

Articolo 25. <i>Spese e Tasse</i>	13
TITOLO VII - SANZIONI.....	13
Articolo 26. <i>Sanzioni amministrative</i>	13
Articolo 27. <i>Sanzioni penali</i>	14
TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI	14
TITOLO IX – ENTRATA IN VIGORE.....	15
ALLEGATO A – Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento.....	16
ALLEGATO 1 – Modello di richiesta d'autorizzazione allo scarico	16
ALLEGATO 2 – Modello Tecnico “A” -da allegare ad ogni singola istanza	16
ALLEGATO 3 – Documentazione occorrente per lo scarico sul suolo di acque reflue domestiche provenienti da fabbricati isolati o da agglomerati con meno di 50 abitanti equivalenti e consistenza inferiore a 50 vani o a meno di 5.000 mc	16
ALLEGATO 4 – Documentazione occorrente per lo scarico in corpo idrico superficiale	16
ALLEGATO 5 – Documentazione occorrente per lo scarico sul suolo di acque reflue industriali /o urbane ALLEGATO 6 – Documentazione occorrente per lo scarico in acque superficiali di acque meteoriche e/o di dilavamento.	16
ALLEGATO 7 – Tabelle per il calcolo della polizza fidejussoria e della tassa annuale di scarico per reflui industriali)16	
ALLEGATO A	17
Allegato 1	20
ALLEGATO 2	22
ALLEGATO 3	23
ALLEGATO 4	26
ALLEGATO 5	28
ALLEGATO 6	30
ALLEGATO 7	32
ALLEGATO 8	34

TITOLO I -NORME GENERALI

Articolo 1. *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente *Regolamento*, redatto sulla base dei riferimenti normativi vigenti, disciplina le procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di competenza del Comune di Laviano ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e successive modifiche ed integrazioni), e dell'articolo 1 comma 250 della L.R. n. 4 del 15 marzo 2011.

2. Sono soggetti ad autorizzazione da parte dei Comuni, tutti gli scarichi diretti nei corpi idrici ricettori, come definiti dall'articolo 74 comma 1 lettera g), h) ed i) del D.Lgs 152/06, e s. mod ed i., in particolare, quelli provenienti da:

a) insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti, prevalentemente, dal metabolismo umano e da attività domestiche (acque reflue domestiche);

b) edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (acque reflue industriali);

c) acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche ed acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche separate e, provenienti da agglomerati (acque reflue urbane).

Articolo 2. *Normativa di Riferimento*

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia. In particolare:

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"

DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128. "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

LEGGE REGIONALE della Campania 15 marzo 2011 n. 4 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2011);

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011 n. 121 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni".

REGOLAMENTO 12 ottobre 2012 n. 11 sui criteri di assimilazione delle acque reflue domestiche emanato dalla Regione Campania;

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

REGOLAMENTO 24 settembre 2013 n. 6 sui criteri di assimilazione delle acque reflue domestiche (BURC n. 52 del 30 settembre 2013) emanato dalla Regione Campania;

Articolo 3. *Definizioni*

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nel decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, articolo 74, e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Per **agglomerato** si intende l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
2. Per **edificio isolato** si intende l'insediamento o installazione non servito da rete fognaria in cui la popolazione è concentrata in misura inferiore a 2.000 abitanti equivalenti ovvero posto ad una distanza superiore a 200 metri dalla pubblica fognatura esistente.
3. corpi ricettori finali. Ai fini del presente regolamento si considerano corpi ricettori finali: a) il suolo o i primi strati di sottosuolo; b) corpi idrici superficiali; nelle more dell'approvazione del piano di tutela delle acque della Regione Campania, non sono ammessi gli scarichi di qualsiasi natura, diretti, indiretti o tramite i corpi idrici per i quali sia accertata una portata naturale nulla per oltre 120 giorni annui o non significativi, in acque a specifica destinazione funzionale di cui all'articolo 79 del D. lgs. 152/2006.

Articolo 4. *Criteri Generali*

1. La domanda di autorizzazione di cui al comma 7 dell'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è presentata al Comune ovvero l'autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
3. Una singola Autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e, di conseguenza, più titolari;
4. Tutti i titolari dell'Autorizzazione allo scarico sono tenuti a rispettare e a conservare copia dell'atto autorizzativo ed a conoscere e rispettarne le prescrizioni;
5. Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico condominiale sono responsabili in solido dello stesso;
6. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, fa capo a tutti i soggetti che hanno titolo d'uso ad almeno una delle unità immobiliari che recapitano i propri reflui domestici e assimilati nello scarico oggetto dell'autorizzazione stessa;
7. L'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane è subordinata all'approvazione da parte della Regione dei relativi impianti di trattamento, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs 152/2006. La Regione disciplina altresì le modalità di autorizzazione provvisoria agli scarichi, necessaria all'avvio dell'impianto, anche in casi di realizzazioni per lotti funzionali.
8. Gli scarichi costituiti da acque esclusivamente meteoriche sono esenti dall'obbligo di autorizzazione comunale. Se le stesse provengono però da superfici impermeabili scoperte per le quali vi sia il rischio di

dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, nelle more dell'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 113 del del D.Lgs n. 152/2006, sono sottoposte alla disciplina degli scarichi industriali. Resta comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

9. Lo smaltimento degli scarichi liquidi è vietato nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923).

10. È obbligatorio l'allaccio alla fognatura pubblica se questa trovasi nel raggio di m 200,00.

Articolo 5. Domanda di Autorizzazione allo Scarico

1. Ai sensi dell'articolo 124 comma 1 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

2. Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico soggetto ad autorizzazione deve, preventivamente, presentare al Comune, apposita domanda di autorizzazione, in triplice copia, di cui una in bollo, conforme allo schema di cui all'allegato 1);

3. Ad ogni domanda va allegato il modello "A", già predisposto da questa Amministrazione e riportato nell'allegato 2) nonché, per gli scarichi provenienti da insediamenti industriali, polizza fidejussoria a favore dell'Amministrazione Comunale, a garanzia dell'eventuale danno provocato, di importo calcolato in base alla qualità ed alla quantità delle acque reflue scaricate durante l'anno, come da tabella "7" allegata quale parte integrante del presente Regolamento;

4. Il Comune e gli Enti Pubblici titolari di scarichi devono presentare, al Comune, apposita istanza di autorizzazione allo scarico, in triplice copia ed in carta semplice, conforme allo schema di cui all' allegato 1);

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel suolo delle acque reflue domestiche provenienti da edifici isolati o da agglomerati con meno di 50 abitanti equivalenti e consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc, alla domanda va allegata la documentazione di cui all'allegato " 3 ";

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale, alla domanda va allegata la documentazione di cui all'allegato "4";

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e/o urbane sul suolo, sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 29, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 152/06, alla domanda va allegata la documentazione di cui all'allegato "5";

8. Ai fini del rilascio di autorizzazione delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale va allegata la documentazione di cui all'allegato "4";

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e/o di dilavamento del piazzale in corpo idrico superficiale, alla domanda va allegata la documentazione di cui all'allegato 6);

10. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento delle spese per istruttoria tecnico - amministrativa in vigore al momento di presentazione della stessa.

11. Qualora l'istanza di autorizzazione riguardasse più di una unità immobiliare i cui reflui confluiscono tutti in un medesimo scarico e vi fossero quindi più soggetti responsabili del medesimo, la domanda deve essere compilata e firmata da tutti i soggetti proprietari indicando il referente principale per i rapporti con l'Amministrazione.

12. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella stessa.

TITOLO II - PROCEDURE

Articolo 6. Istruttoria

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della Legge Regionale n. 4 del 15 marzo 2011, il Comune deve provvedere, ricorrendone i presupposti di Legge, al rilascio dell'autorizzazione al richiedente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda.
2. Ai sensi dell'articolo 124, comma 10, del D. Lgs 152/06, l'autorizzazione deve contenere tutte le prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico sia effettuato in conformità alla normativa vigente e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e per l'ambiente;
3. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, entro il termine massimo di 15 giorni, sarà comunicata al richiedente la necessità di presentare integrazioni, nonché la sospensione del procedimento fino alla produzione delle medesime;
4. Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, verrà emesso un provvedimento di archiviazione previa assegnazione di un termine di 10 giorni per le controdeduzioni (con nota redatta ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni);
5. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
6. L'istanza di rinnovo dovrà essere effettuata secondo le modalità di legge e corredata della documentazione allegata al presente regolamento.

Articolo 7. Autorizzazione Provvisoria

1. Il Comune, nelle more dell'emanazione della Legislazione Regionale in materia, procede, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, del D. Lgs 152/06, al rilascio di autorizzazione provvisoria allo scarico degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario per il loro avvio, per la durata di 180 gg. e secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5;
2. L'autorizzazione provvisoria, di cui al comma precedente, verrà inviata, nella stessa data del rilascio, ad un laboratorio abilitato ai sensi della normativa vigente in materia, ai fini della verifica sulla qualità delle acque reflue scaricate, subordinando l'eventuale rilascio di quella definitiva al buon esito delle analisi chimiche e batteriologiche;
3. Copia dell'autorizzazione di cui al comma precedente verrà inviata alla Provincia di Salerno ed ai servizi territoriali dell'ARPAC per eventuali controlli, intesi come compiti d'istituto previsti per legge e non ricadenti economicamente sul richiedente dell'autorizzazione allo scarico; l'istruttoria della procedura autorizzativa di tutte le domande di autorizzazione allo scarico di soggetti privati possono essere demandati a terzi previa convenzione;
4. Il rilascio dell'autorizzazione provvisoria non obbliga il Comune a rilasciare, poi, quella definitiva.

Articolo 8. *Titolarità dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Nel caso in cui, tra più insediamenti sia costituito un Consorzio mirato ad effettuare uno scarico in comune di acque reflue, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi del comma 2 dell'articolo 124 del DLs. 152/2006 e s. m. ed i.;
2. Per gli insediamenti, edifici od installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento od a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico con caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione.
3. Nel caso di variazioni della titolarità dello scarico o ragione sociale, dovrà essere richiesta la voltura dell'autorizzazione, mediante apposita richiesta in carta legale con relativo atto allegato.

TITOLO III – CONTROLLO DEGLI SCARICHI

Articolo 9. *Soggetti tenuti al controllo*

1. Il Comune effettua il controllo degli scarichi con proprio personale e/o con personale di altri Enti ed Organi competenti in materia di Tutela dell'Ambiente, anche ai fini di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata e nel presente Regolamento.

Articolo 10. *Accessi ed ispezioni*

1. Il personale del Comune incaricato del controllo e/o personale delegato è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ed i controlli nonché a procedere, eventualmente, ad effettuare i prelievi necessari per l'accertamento del rispetto dei valori limiti di emissione regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
2. Il titolare dello scarico è obbligato a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali ha origine lo scarico. Il titolare dello scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del personale incaricato del controllo, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è soggetto a denuncia all'autorità giudiziaria competente;
3. Restano confermati i poteri-doveri di interventi del personale incaricato del controllo anche ai sensi dell'Articolo 13 della legge n. 689/81 e degli Articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
4. Restano fermi i controlli, così come previsto dalla normativa in materia, in capo agli organi preposti.

Articolo 11. *Inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico*

1. Il controllo della osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione sarà effettuato secondo le modalità di cui al Capo III, Titolo IV, della parte terza, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni), ed ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia.
2. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo il Comune, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dal titolo V della parte III del D. Lgs n. 152/06 e s. m. ed i., procederà, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla **diffida** stabilendo, nel contempo, un termine entro il quale dovranno essere eliminate le irregolarità accertate;

- b) alla **diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione**, per un tempo determinato, nei casi in cui si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla **revoca dell'autorizzazione**, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed anche in caso di reiterate violazioni che possano determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; 3.

Il titolare dello scarico è obbligato, a seguito della diffida e nel termine imposto, a:

- al **ripristino** dell'impianto dandone immediata comunicazione al Comune.
- a presentare **istanza** per il rilascio di nuova autorizzazione, in conformità alla modulistica pubblicata;
- a presentare **relazione tecnica** debitamente firmata da un tecnico abilitato dalla quale si evincano le cause di irregolarità precedentemente riscontrate e le misure adottate per l'eliminazione delle stesse.

Articolo 12. *Durata dell'autorizzazione e prescrizioni - Rinnovo*

1. Salvo quanto previsto dal D. L.gs. n. 59 del 18/02/2005, l'autorizzazione è valida per quattro anni, a partire dalla data del rilascio.

2. Ai sensi dell'articolo 124, comma 8, del D.Lgs. 152/06, le istanze di rinnovo di autorizzazioni per scadenza quadriennale devono essere presentate un anno prima della scadenza, secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

3. Se la domanda di rinnovo è stata presentata nei termini, lo scarico può essere, provvisoriamente, mantenuto in funzione, e nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione precedente e fino all'adozione del nuovo provvedimento.

4. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del D.L.gs. 152/06, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza, in mancanza, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

5. Per tutti gli scarichi di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività industriali e/o di produzione di beni, diversi dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, deve essere installato, a carico del titolare, un idoneo strumento di misura in automatico, con l'archiviazione dei dati che dovranno essere comunicati, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo, al Comune.

Articolo 13. *Scarichi Esistenti*

1. Le autorizzazioni allo scarico vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi idonee al recapito nei corpi recettori, qualora non siano cambiate le caratteristiche qualitative quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati e autorizzati;

2. Allo stesso tempo, tali scarichi sono considerati conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06, qualora rispettino le seguenti condizioni:

-Che siano stati progettati ed eseguiti a regola d'arte secondo le determinazioni della Delibera 04.02.1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento;

-Che osservino le prescrizioni tecniche contenute nell'atto autorizzativo;

-Che il titolare dimostri e garantisca nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione, funzionamento ed efficienza dello scarico nonché il rispetto delle condizioni di autorizzazione;

Articolo 14. *Rinnovo delle Autorizzazioni allo Scarico Esistenti*

1. Il Comune prevede la procedura semplificata per il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Salerno. Queste sono rinnovate, a condizioni che i titolari delle Autorizzazioni, trasmettano la seguente documentazione:

a) copia dell'istanza di rinnovo presentata un anno prima della scadenza all'ente competente (per le istanze già in corso di rinnovo);

b) trasmissione al Comune della richiesta di rinnovo (non in bollo per le istanze già in corso di rinnovo), come da modulistica allegata al presente Regolamento;

c) dichiarazione circa il permanere delle caratteristiche qualitative e quantitative precedentemente dichiarate, nonché la buona gestione;

d) il rispetto delle disposizioni contenute nelle Autorizzazioni di cui si chiede il rinnovo;

e) relazione geologica sull'area dove insiste lo scarico in riferimento al permanere delle condizioni idrogeologiche del sito in termini di stabilità e del potere assorbente del terreno.

2. I titolari delle autorizzazioni che non rispettano anche una sola delle condizioni di cui sopra, dovranno provvedere a richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione agli scarichi a norma del presente Regolamento.

Articolo 15. *Cessazione dello Scarico*

1. In caso di cessazione delle attività e, quindi dello scarico, il titolare è obbligato a darne immediata comunicazione scritta al Comune.

Articolo 16. *Revoca dell'autorizzazione*

1. Il Comune, qualora non venissero osservate le norme contenute nel presente Regolamento o venissero meno i presupposti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, dispone la revoca della stessa.

TITOLO IV - CRITERI GENERALI PER LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Articolo 17. *Acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne*

1. Il Comune, nelle more dell'emanazione della legislazione Regionale in materia ai sensi dell'articolo 113 del D.L.vo n. 152/06, procede al rilascio di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne nei casi in cui dette acque dovessero provenire da un piazzale interconnesso ad una attività industriale, e quindi suscettibili di contaminazione prima dell'immissione nel corpo idrico ricettore e, comunque, non prima di un adeguato trattamento depurativo.

Articolo 18. *Scarichi di sostanze pericolose*

1. Laddove vengano prodotte e/o usate sostanze pericolose, così come indicato nella tab. 3/A e 5 dell'allegato 5 del D. Lgs n. 152/06, valgono le norme stabilite dall'articolo 108 dello stesso Decreto;

2. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui al comma 1, il Comune, nel rilasciare l'autorizzazione allo scarico, può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di idonei strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a

disposizione dell'autorità competente al controllo, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

3. Lo stoccaggio provvisorio e lo smaltimento dei rifiuti, di cui al comma 1, sono assoggettati, di conseguenza alla normativa dei rifiuti, ai sensi del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i..

TITOLO V - VASCHE A TENUTA STAGNA E POZZI NERI

Articolo 19. *Smaltimento di rifiuti liquidi in vasche a tenuta stagna*

1. Nei casi di dimostrata impossibilità nel realizzare impianti a norma con la legislazione vigente per mancanza di terreno utile e disponibile per la realizzazione degli stessi è consentito lo smaltimento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue (previsti dall'articolo 110 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 152/2006) in vasche a perfetta tenuta stagna e il successivo conferimento dei rifiuti liquidi a un trasportatore abilitato al conferimento in impianto autorizzato;

2. Lo stoccaggio di acque reflue in vasche a tenuta non è soggetto ad autorizzazione allo scarico ma alla sola comunicazione all'Amministrazione Comunale competente.

3. Al fine di acquisire la "idonea garanzia", l'Amministrazione comunale può richiedere alla Ditta interessata idonea documentazione (descrizione delle caratteristiche delle vasche a tenuta; perizia giurata di un tecnico abilitato sulle perfette condizioni di tenuta della vasca; contratti con trasportatore e smaltitore; iscrizioni all'Albo ed autorizzazioni in possesso di tali soggetti; copia del registro di carico e scarico disponibile per le annotazioni di legge).

4. L'azienda è tenuta a verificare che il trasportatore e lo smaltitore finale siano in possesso delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni necessarie per trasportare e smaltire lo specifico rifiuto di cui si tratta;

5. Ogni operazione di conferimento dei rifiuti liquidi al trasportatore deve essere accompagnata dal formulario di identificazione e registrata (entro sette giorni) nel registro di carico e scarico dei rifiuti; la violazione di questi obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative;

6. Qualora i rifiuti liquidi di più soggetti produttori conferiscono in unica vasca a tenuta essi nominano fra di loro, un responsabile per tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

7. Il titolare è tenuto a verificare che ogni formulario di smaltimento venga restituito controfirmato e datato in arrivo dal destinatario del rifiuto entro tre mesi dalla data di conferimento dello stesso al trasportatore, segnalando in caso contrario alla Provincia la mancata ricezione del formulario, la violazione di questo obbligo rende il produttore "responsabile" di qualsiasi danno od illecito provocato dalla successiva gestione dei rifiuti;

8. L'Amministrazione comunale è tenuta a rilasciare il certificato di agibilità qualora, in mancanza di autorizzazione allo scarico per le acque reflue provenienti dai servizi igienici, vi sia idonea garanzia che le stesse vengano stoccate in vasche a tenuta e successivamente conferite, nel rispetto della parte quarta del D.L. 152/06, a soggetti abilitati a trasportarle ad impianti autorizzati allo smaltimento.

Articolo 20. *Pozzi Neri*

1. È vietata l'adozione di pozzi neri per lo smaltimento degli scarichi domestici e assimilati;

2. I pozzi ancora in esercizio dovranno essere sostituiti con gli impianti appropriati a norme del presente Regolamento.

3. L'utilizzazione dei pozzi neri è consentita in deroga, solamente se a servizio di locali in cui non vi sia la distribuzione idrica interna, con dotazione non superiore a 30/40 lit./giorno pro capite;

TITOLO VI - PUBBLICA FOGNATURA

Articolo 21. *Obbligo di allacciamento in aree servite da pubblica fognatura*

1. Nelle località servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla pubblica fognatura nel rispetto delle normative.

2. Lo stesso obbligo interviene al momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste. In tal caso l'allacciamento deve avvenire nei tempi che saranno indicati volta per volta dall'ufficio competente a seguito dell'avanzamento dei lavori di realizzazione della rete fognaria e secondo le modalità previste dal Regolamento dell'Ente Gestore che comunicherà all'Amministrazione Comunale i tratti fognari in fase di realizzazione o ripristino e gli insediamenti soggetti all'obbligo di allacciamento. Il Servizio competente dell'Amministrazione Comunale comunicherà ai titolari di tali insediamenti l'obbligo di allacciamento.

3. Nel caso in cui un utente tenuto ad allacciarsi alla pubblica fognatura non ottemperi, il Servizio competente, imporrà l'allaccio tramite emissione di apposita ordinanza sindacale.

4. Potrà essere consentito scaricare i reflui domestici e quelli ad essi assimilati in corpi ricettori diversi dalla fognatura pubblica solamente nelle aree e nelle località non servite da pubblica fognatura così come definite all'articolo 3 comma 4 del presente Regolamento.

Articolo 22. *Limiti di emissione degli scarichi*

1. I limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane nei corpi idrici ricettori, dovranno essere conformi a quanto stabilito dall'allegato 5 - tabella 1 e 3 del D.Lgs 152/06;

2. I limiti di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nei corpi idrici ricettori, dovranno essere conformi a quanto stabilito dall'allegato 5 - tabella 3 del D.Lgs 152/06;

3. I limiti di emissione di tutti gli scarichi diretti nel suolo, dovranno essere conformi a quanto stabilito dall'allegato 5 tabella 4 del D.Lgs.152/06;

4. I limiti di emissione per il parametro Escherichia coli sarà quello previsto dalla tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e/o quello stabilito nell'atto autorizzativo in base alla quantità dello scarico ed alle vigenti disposizioni dell'Autorità Sanitaria;

5. Il titolare dello scarico deve assicurare l'autocontrollo sulla qualità delle acque di scarico con periodicità prevista dalla normativa vigente;

6. Il titolare dello scarico deve assicurare l'autocontrollo sulla qualità delle acque di scarico con periodicità quindicinale per tutte quelle attività a carattere stagionale e provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane e/o industriali, dirette nel suolo o in corpo idrico superficiale.

Articolo 23. *Frequenza dei controlli - autocontrolli*

1. Su giudizio dell'autorità competente gli eventuali autocontrolli di reflui domestici e assimilati che recapitano sul suolo provenienti da insediamenti o edifici isolati con popolazione equivalente compresa

tra 50 e 2000 a.e., saranno effettuati da Enti Pubblici o privati accreditati almeno una volta l'anno e comunque secondo le prescrizioni previste nella determina di autorizzazione.

2. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere trasmessi con tempestività all'ufficio competente e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data di consegna degli elaborati.
3. L'Autorità competente può richiedere il controllo da parte dell'ARPAC o Università qualora dovessero emergere disfunzioni del sistema depurativo o il superamento dei limiti tabellari.
4. Tutte le spese per controlli ed autocontrolli restano a carico del titolare dell'autorizzazione.

Articolo 24. *Eventuale danno ambientale*

1. In presenza di danno ambientale si applicheranno le prescrizioni in materia dettate dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 25. *Spese e Tasse*

1. Ai sensi dell'articolo 124, comma 11, del D. Lgs 152/06, le spese occorrenti per effettuare rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria tecnico – amministrativa della domanda di autorizzazione, previste nel presente Regolamento, sono a carico del richiedente e vengono determinate nella misura di Euro 60,00 (Sessanta) per gli scarichi provenienti dagli edifici abitativi isolati e di Euro 260,00 (Duecentosessanta) per tutti gli altri scarichi;

2. Per il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali le somme che il richiedente dovrà versare, oltre a quella indicata dal comma precedente, sono:

a) versamento di Euro 167,33 (centosessantasette/33) e/o importo in vigore, da effettuare a favore della Regione Campania, a titolo di canone di concessione, sul c/c postale n° 145805, intestato alla Regione Campania – Tasse CC. RR. -Servizio Tesoreria Regionale - Napoli;

3. I titolari di tutti gli scarichi sono obbligati al pagamento di tutte le altre somme dovute per spese di sopralluoghi tecnici e di analisi;

4. Il titolare dello scarico industriale, provvederà alla stipula di apposita polizza Fidejussoria, rilasciata da un istituto assicurativo o bancario, secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento di cui all'allegato "7".

5. Il Comune titolare di scarichi è obbligato unicamente al pagamento delle somme dovute per spese di sopralluoghi tecnici ed analisi;

6. Il titolare di scarico diverso da quello abitativo e/o pluviale di dilavamento, è tenuto a versare al Comune la somma di Euro 155,00 (centocinquantacinque/00) quale tassa annuale per il periodo di validità dell'autorizzazione. Detto pagamento può essere effettuato anche in un'unica soluzione

TITOLO VII - SANZIONI

Articolo 26. *Sanzioni amministrative*

1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 133 del D.Lgs. 152/06, salvo il fatto che costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limiti di emissione fissati nelle tabelle di cui all'ALLEGATO 5 della parte 3° del D.lgs. 152/06, oppure i diversi valore limiti stabiliti dalla Regione, o quelli fissate dalle autorità competenti, è punito con una sanzione amministrativa da € 3.000,00 a € 30.000,00;

2. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del D.lgs., 152/06 oppure i corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica una sanzione amministrativa non inferiore ad € 20.000,00;

3. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124 del D.lgs.152/06, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da €. 6.000,00 a €. 60.000,00. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo, la sanzione amministrativa è da €. 600,00 a € 3.000,00;

4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al punto 1 di cui sopra, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107 comma 1 del D.lgs., è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 15.000,00.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono incassati dall'ente competente all'applicazione delle relative sanzioni, restano fermi i vincoli di destinazione disposti dall'articolo 136 del D.lgs.152/06.

Articolo 27. Sanzioni penali

1. Ai sensi dell'articolo 137 del D.lgs,152/06 chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da €. 1.500,00 a €. 10.000,00;

2. Quando le condotte descritte al punto 1 di cui sopra, riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle TABELLE 3/A e 5 dell'ALLEGATO 5 parte 2 a del D.lgs., la pena è l'arresto da mesi tre a tre anni;

3. Ai sensi del D.Lgs. 121/2011, articolo 25-undecies «Reati ambientali» comma 2, modificativo ed integrativo del D.Lgs 231/01, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2011, in relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

4. Valgono altresì, tutte le altre sanzioni penali indicate agli artt. 137, 138, 139 e 140 del D.lgs. 152/06.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. I titolari di autorizzazioni allo scarico rilasciate dal Comune in fase di rinnovo per i quali sono in corso procedimenti di revoca, diffida o decadenza per motivi amministrativi non legati al superamento dei parametri tabellari, fermo restando le violazioni di cui all'articolo 133 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e le applicazioni delle sanzioni ivi contenute, possono richiedere nuova istanza con la procedura semplificata prevista per il rinnovo se non sono intervenute modifiche sull'impianto e sui sistemi di scarico precedentemente autorizzati dimostrando con idonea documentazione tecnica e con referti analitici che il refluo è conforme ai parametri tabellari e che il sito è idoneo allo scarico.

2. I titolari di autorizzazioni allo scarico rilasciate dal Comune per i quali sono in corso procedimenti di revoca, diffida o decadenza, o sono state già revocate per motivi diversi da quelli amministrativi, fermo restando le violazioni di cui all'articolo 133 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e succ. m. ed i. e le applicazioni delle sanzioni ivi

contenute, possono presentare una relazione illustrativa nella quale vengono motivate le cause della revoca e i provvedimenti che sono stati adottati per la risoluzione dei problemi con un'analisi completa del refluo e contestualmente richiedere nuova istanza specificando che non sono intervenute modifiche sull'impianto e sui sistemi di scarico precedentemente autorizzati e fornendo la documentazione pregressa integrata con quella mancante a giudizio dell'Autorità Competente.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i proprietari di singoli fabbricati, villette o case private che scaricano le proprie acque reflue domestiche nel suolo, per regolarizzare la propria situazione, sono tenuti presentare una richiesta di autorizzazione allo scarico al comune fornendo idonea documentazione circa l'esistenza del sistema di scarico con una relazione descrittiva del sistema di trattamento e con un grafico planimetrico riportante l'ubicazione dell'impianto e della vasca assorbente finale. Qualora non sono presenti idonei sistemi di trattamento devono adeguarsi alla disciplina del presente regolamento munendosi di idonei impianti di trattamento delle acque. Il Comune, sulla base della documentazione esibita, rilascerà specifica autorizzazione allo scarico con le eventuali prescrizioni sulla conduzione dello stesso.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme vigenti in materia di tutela ambientale e delle acque, di procedimento amministrativo, di documentazione amministrativa e di trattamento dei dati personali.

TITOLO IX – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di che lo adotta.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento del Comune di Laviano.

TITOLO X – ALLEGATI

Fanno parte integrante del suindicato regolamento i seguenti allegati:

- ALLEGATO A – Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento
- ALLEGATO 1 – Modello di richiesta d'autorizzazione allo scarico
- ALLEGATO 2 – Modello Tecnico "A" -da allegare ad ogni singola istanza
- ALLEGATO 3 – Documentazione occorrente per lo scarico sul suolo di acque reflue domestiche provenienti da fabbricati isolati o da agglomerati con meno di 50 abitanti equivalenti e consistenza inferiore a 50 vani o a meno di 5.000 mc
- ALLEGATO 4 – Documentazione occorrente per lo scarico in corpo idrico superficiale
- ALLEGATO 5 – Documentazione occorrente per lo scarico sul suolo di acque reflue industriali /o urbane
- ALLEGATO 6 – Documentazione occorrente per lo scarico in acque superficiali di acque meteoriche e/o di dilavamento.
- ALLEGATO 7 – Tabelle per il calcolo della polizza fidejussoria e della tassa annuale di scarico per reflui industriali)

ALLEGATO A

Criteri per la definizione di acque reflue domestiche:

Tabella 1:

Parametro / Sostanza	Unità di misura	Valore limite di emissione
Portata	Mc/giorno	≤ 15
pH		5,50 – 9,50
Temperatura	C°	≤ 30°
Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
Materiali grossolani		Assenti
Solidi sospesi totali	Mg/l	≤ 700
BOD5 (come ossigeno)	Mg/l	≤ 300
COD (come ossigeno)	Mg/l	≤ 700
Rapporto COD/BOD5	Mg/l	≤ 2,20
Fosforo totale (come P)	Mg/l	≤ 30
Azoto ammoniacale (come NH4)	Mg/l	≤ 50
Azoto nitroso (come N)	Mg/l	≤ 0,60
Azoto nitrico (come N)	Mg/l	≤ 30
Grassi e oli animali/vegetali	Mg/l	≤ 40
Tensioattivi	Mg/l	≤ 20

(*) Per i restanti o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 152 e le emissioni in acque superficiali e in fognatura.

Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri protocollo 51061/10 del 28 febbraio 2011).

ATTIVITÀ:

1. Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi;
2. Attività ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina;
3. Attività ricreativa;
4. Attività turistica;
5. Attività scolastica;
6. Attività sportiva;
7. Attività culturale;
8. Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria e immobiliare;
9. Attività informatica;
10. Pubblica amministrazione e difesa;
11. Laboratori di parrucchiera, barbieri e istituti di bellezza con consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività;
12. Lavanderia e stireria con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno;
13. Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio;
14. Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi con scarichi inferiori a 2.000 mc/anno;
15. Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree parcheggio;
16. Case di riposo (senza cure mediche);

17. Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche – bottiglierie con somministrazione;
18. Mense;
19. Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria;
20. Discoteche, sale da ballo, night, pubs, sale giochi e biliardi e simili;
21. Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali);
22. Servizi dei centri e stabilimenti per benessere fisico e l'igiene della persona;
23. Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona;
24. Piscine – stabilimenti idropinici ed idrotermali;
25. Vendita al minuto di generi di cura della persona;
26. Palestre;
27. Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 mc/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno;
28. Ambulatori medici, studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca;
29. Ospedali, case o istituti di cura con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca;
30. Conservazione, lavaggio, confezionamento di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi esclusa la trasformazione;
31. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione;
32. Agenzie di viaggio;
33. Call center;
34. Attività di intermediazione assicurativa;
35. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria ed orologeria;
36. Riparazione di beni di consumo;
37. Ottici;
38. Studio audio video registrazioni;
39. Gestori di carburante senza impianto di autolavaggio;
40. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggio, tintura e finissaggio;
41. Liuteria;
42. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.

Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento

Tutti i titolari di Autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel D.lgs. 152/2006. Sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni specifiche per singola tipologia di impianto installato, di seguito riportate:

Ogni impianto di trattamento primario deve essere costituito da pozzetto de grassatore (sgrassatore o disoleatore) e fosse settiche pluricamerale o di tipo Imhoff le cui caratteristiche costruttive e dimensionali sono previste dalle "Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani a 5000 mc" contenute nella D.lgs. 152/2006.

Le acque bianche/saponose devono essere separate e sottoposte, previo pozzetto degrassatore prima di unirsi alle nere, al trattamento primario;

Ogni impianto di trattamento secondario dovrà essere dotato di un pozzetto d'ispezione per il prelievo dei reflui in uscita dall'impianto.

Su tutti gli impianti deve essere mantenuta un'ispezione visiva dalla quale non devono risultare reflui torbidi e maleodoranti;

Nelle fosse settiche, fosse Imhoff e pozzetti degrassatori, i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno; Il titolare è tenuto a verificare che ogni formulario di smaltimento venga restituito controfirmato e datato in arrivo dal destinatario del rifiuto entro tre mesi dalla data di conferimento dello stesso al trasportatore, segnalando in caso contrario alla Provincia la mancata ricezione del formulario, la violazione di questo obbligo rende il produttore "responsabile" di qualsiasi danno od illecito provocato dalla successiva gestione dei rifiuti;

Gli impianti ad ossidazione biologica (impianti a fanghi attivi), devono essere dotati di manuale d'uso e manutenzione specifico rilasciato dalla ditta costruttrice ed essere gestiti secondo le indicazioni ivi riportate. In generale i fanghi devono essere estratti periodicamente ed allontanati come rifiuti; devono inoltre essere garantiti il funzionamento delle attrezzature installate e la continua fornitura di corrente elettrica. In tali impianti è auspicabile la gestione della manutenzione periodica con ditta specializzata. Il titolare dell'autorizzazione deve verificare una volta all'anno che l'impianto sia in grado di abbattere almeno il 70% del carico inquinante dei reflui in ingresso;

Per gli impianti di sub-irrigazione nel suolo, il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificano tali eventualità, dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale;

Per gli impianti di fitodepurazione, il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà Provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevisti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto.

Allegato 1**Modello di richiesta d'autorizzazione allo scarico**

Al Sig.Sindaco del Comune di LAVIANO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
 _____ residente a _____ in
 Via _____ n. _____
 Tel. _____ Fax _____
 C.F. _____ in qualità di :

titolare | _ |, legale rappresentante | _ |, proprietario | _ | dello stabilimento Industriale denominato che svolge
 attività di _____ codice ISTAT
 _____ sito in _____ alla
 via _____ n. _____ con sede legale in
 _____ alla Via _____ n. _____
 C.F./P.IVA _____ nella qualità di titolare dello scarico di acque
 reflue;

CHIEDE

ai sensi dell'art. 124, comma 7, del D.Lgs. 152/06 come disciplinato dall'art.1, comma 250, della L.R. n. 4
 del 15/03/2011, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti
 da _____ sito in Località _____ foglio
 Catastale _____ P. lla _____ del Comune di _____ con recapito
 finale:

Sul suolo _____ (specificare se
 sub-irrigazione, fossato a perdere, scolo, corpo superficiale con portata naturale stagionalmente nulla o con
 portata insignificante rispetto a quella dello scarico);

In corpo d'acqua superficiale _____ (specificare
 denominazione del tributario, affluente e del bacino idrografico principale);

Altro

Il sottoscritto, ai sensi dell'attuale normativa in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti
 notori, dichiara:

- 1) che il punto assunto per il controllo dello scarico è reso agibile ed accessibile per il campionamento da
 parte dell'Autorità competente al controllo;
- 2) che i limiti di accettabilità non sono conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente
 allo scopo;
- 3) di impegnarsi al pagamento delle spese analitiche, dei controlli ed i sopralluoghi necessari per
 l'istruttoria della presente richiesta;
- 4) di impegnarsi a smaltire i fanghi e i residui del ciclo depurativo con le modalità stabilite dalla normativa
 in materia di rifiuti.

A tal fine allega la seguente documentazione:

- 1) Copia del documento di riconoscimento _____
- 2) Quietanza del pagamento per spese d'istruttoria
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____

Data _____ Firma _____

Indirizzo dove recapitare l'autorizzazione e recapito telefonico:

ALLEGATO 2

COMUNE DI LAVIANO

Modello Tecnico "A" (da allegare ad ogni singola istanza)

1. Identificazione della Ditta

	Nome
CORPO SUPERFICIALE	
FOGNATURA	
SUOLO	
SUB-IRRIGAZIONE	

Denominazione e ragione sociale della Ditta _____ Tipo di attività _____

Categoria ISTAT _____ Codice ISTAT _____ n. addetti _____ Ubicazione ed indirizzo dell'insediamento produttivo _____

2. Caratteristiche dell'insediamento produttivo

Elencazione delle principali produzioni (per la zootecnica indicare le specie ed il numero di animali allevati)

_____ Elencazione delle principali materie prime

_____ Quantità _____

Unità di misura _____

Numero di mesi lavorativi nell'anno _____

Numero medio delle giornate lavorative settimanali _____

Numero di turni lavorativi giornalieri _____

Numero di turni lavorativi settimanali _____

Disposizione planimetrica dell'insediamento produttivo (scala 1:25.000)

_____ Superfici permeabili (mc)

Superfici impermeabili (piazzali, strade, tetti ecc.) (mc) _____

3. Localizzazione dello scarico

Comune _____ Località/Via _____ Estremi catastali : Foglio _____ Mappale _____

Localizzazione geografica I.G.M. Foglio _____ Quad. _____

ACQUEDOTTO			
POZZO			
SORGENTE			

Tav. _____ Latitudine _____ Longitudine _____

Indicazione del punto di accesso allo scarico e/o di prelievo per i controlli _____ Impianti di trattamento eventualmente esistenti (allegare descrizione dettagliata e schemi funzionali)

4. Caratteristiche dei sistemi di approvvigionamento idrico

Fonti di approvvigionamento:

Utilizzazione dell'acqua:

5. Caratteristiche dei sistemi di scarico

Ricettore dello scarico:

Tipologia, quantità, epoca e durata dello scarico: Volume totale annuo (mc) _____ Ore giornaliere _____ Giorni alla settimana (MESI) _____
 Mesi all'anno di scarico _____ Mese di inizio dello scarico _____
 Portata media giornaliera l/s _____ Portata massima giornaliera scaricata l/s _____

Sistemi utilizzati per la misura delle portate allo scarico _____

Acqua scaricata:

Caratteristiche qualitative dello scarico (riferimento tabelle di qualità allegate al D.Lgs

Data _____ Il Richiedente Il Tecnico

	Nome	Contatore	Quantità mc/a
ACQUEDOTTO			
POZZO			
SORGENTE			

	Processo%	Servizi%	Raffreddamento %
CORPO SUPERFICIALE			
FOGNATURA			
SUOLO			
SUB-IRRIGAZIONE			
SORGENTE		23	

COMUNE DI LAVIANO

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RILASCIO O PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 250, DELLA

L. R. N. 4 DEL 15 MARZO 2011 E DEL D. LGS. 152/06.

PER LO SCARICO SUL SUOLO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI DA FABBRICATI ISOLATI O DA AGGLOMERATI CON MENO DI 50 ABITANTI EQUIVALENTI E CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O A 5.000 MC.

1. Istanza in bollo a firma del titolare dello scarico, indirizzata al Comune (All. 1);
2. Mod. "A", debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal titolare dello scarico e dal tecnico consulente (All. 2);
3. Aerofotogrammetria in scala 1/5.000 o 1/2000, planimetria catastale in idonea scala e planimetria dei luoghi, in scala 1/100, con chiara indicazione dei percorsi delle acque, distinti per tipologia ed uso, dal prelievo fino al punto di scarico e con indicazione dei relativi pozzetti d'ispezione;
4. Copia delle ultime bollette pagate, durante l'anno precedente, a favore dell'acquedotto o Consorzio fornitore dell'acqua utilizzata, ovvero, nel caso di approvvigionamento idrico autonomo (pozzi, sorgenti, corsi di acqua superficiale) copia della concessione alla derivazione idrica oppure copia dell'istanza dell'approvvigionamento idrico autonomo inviata all'Ufficio competente di quest'Amministrazione;
5. Relazione geologica GIURATA, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale indicante oltre alla descrizione geologico-geomorfologica e della stabilità generale e puntuale dell'area interessata, il tipo di attività svolta; il numero di utenti serviti (anche occasionalmente), il numero degli abitanti equivalenti, il tipo di trattamento depurativo; la tipologia, qualità e quantità delle acque reflue scaricate; i sistemi e le modalità dello scarico con le prescrizioni per la corretta realizzazione degli stessi; le caratteristiche del corpo ricettore, il rischio di inquinamento e le problematiche ambientali derivanti dall'attivazione dello scarico; le caratteristiche dei litotipi interessati dallo scarico con particolare riferimento alla stratigrafia, granulometria, permeabilità, alle condizioni strutturali, idrogeologiche ed idrauliche, ed alla capacità autodepurativa;
6. Relazione tecnico-illustrativa GIURATA, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale, indicante, tra l'altro, l'attività svolta dall'insediamento; le sostanze prodotte, le fonti di approvvigionamento idrico, le tecniche adottate per il riutilizzo dell'acqua e per il risparmio idrico ed il corrispondente valore percentuale; la quantità di acqua prelevata giornalmente, mensilmente ed annualmente; le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; le caratteristiche del corpo ricettore; i punti previsti per il controllo; la descrizione del sistema complessivo di scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse; l'eventuale misurazione del flusso degli scarichi; mezzi tecnici impegnati nei sistemi di scarico; i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione; l'esecuzione di tutti i lavori prescritti dal geologo; le dimensioni della vasca di raccolta e trattamento acque reflue e dell'impianto di smaltimento, il numero degli utenti serviti, anche occasionalmente; il numero degli abitanti equivalenti; la mancanza di qualsiasi altro scarico; la mancanza di by-pass dei sistemi di depurazione; la lettura del contatore dell'acqua; la disponibilità fondiaria e la possibilità di utilizzare la superficie necessaria allo scarico delle acque reflue; l'estensione di detta area ed il numero del foglio e particella catastale dove ubicato il sistema di scarico.
7. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (c.d. autocertificazione) comprovante la disponibilità del terreno di recapito dello scarico.
8. Marca da bolla da Euro 16,00 da apporre sull'atto autorizzativo.

9. Ricevuta del versamento di Euro 60,00 quali spese d'istruttoria e diritti di sopralluogo per la procedibilità della domanda, da effettuarsi mediante vaglia postale ordinario intestato al Comune, indicando quale causale del versamento: "richiesta di autorizzazione allo scarico".

PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Istanza in bollo come al precedente punto 1.

Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal titolare dello scarico, attestante che l'impianto di raccolta, trattamento e smaltimento acque reflue non ha subito modifiche, che corrisponde a quanto già autorizzato in precedenza nonché quante volte e da chi siano state svuotate le vasche di raccolta e trattamento.

c.c.p. _____ a – Servizio

Ricevuta del versamento sul n. _____ intestato Comune di Laviano Tesoreria, con l'indicazione **"nuova autorizzazione scarico su suolo - spese di istruttoria tecnico-amministrativa"**, di importo pari a **€ 60.000**.

Formulari di identificazione di prelievo e scarico, riferite ai fanghi, a partire dalla data di rilascio dell'Autorizzazione precedente

Bolletta recente dell'acqua, con l'indicazione della lettura attuale del contatore.

NB: per le aree ricadenti in aree a rischio frana e pericolosità da frana è richiesta una dichiarazione dal geologo che attesti le seguenti condizioni:

- Che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;
- Che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;
- Che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso).

ALLEGATO 4

COMUNE DI LAVIANO

**DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RILASCIO O PER IL RINNOVO
DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 250, DELLA L.
R. N. 4/2011 E DEL D. LGS. N. 152/06,**

PER LO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE PROVENIENTE DA ATTIVITA' PRODUTTIVE E/O URBANE

1. Istanza in bollo a firma del titolare dello scarico, indirizzata al Comune (allegato 1).
2. Mod. "A", debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal titolare dello scarico e dal tecnico consulente (allegato 2).
3. Copia delle ultime bollette pagate, durante l'anno precedente, a favore dell'acquedotto o consorzio fornitore dell'acqua utilizzata, ovvero, nel caso di approvvigionamento idrico autonomo (pozzi, sorgenti, corpi di acqua superficiali, copia della concessione alla derivazione idrica oppure copia dell'istanza di approvvigionamento idrico autonomo inviata all'Ufficio competente di questa Amministrazione.
4. Aerofotogrammetria in scala 1/5000 o 1/2000, planimetria catastale in idonea scala e planimetria dei luoghi, in scala 1/100, con chiara indicazione dei percorsi delle acque, distinti per tipologia ed uso, dal prelievo fino al punto di scarico e con indicazione dei relativi pozzetti d'ispezione.
5. Relazione tecnico-illustrativa **GIURATA**, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale, indicante, tra l'altro l'attività svolta dall'insediamento ed i mezzi impiegati nel processo produttivo; le sostanze prodotte, trasformate o utilizzate nel processo produttivo con riferimento alle sostanze e composti riportati nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06; le fonti di approvvigionamento idrico; le tecniche adottate per il riutilizzo dell'acqua e per il risparmio idrico ed il corrispondente valore percentuale; la quantità di acqua prelevata giornalmente, mensilmente ed annualmente; le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; i punti previsti per il controllo, la descrizione del sistema complessivo di scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse; l'eventuale misurazione del flusso degli scarichi; mezzi tecnici impiegati nei sistemi di scarico; i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione le dimensioni della vasca di raccolta e trattamento delle acque reflue e dell'impianto di smaltimento, il numero di utenti serviti, anche occasionalmente; il numero degli abitanti equivalenti la mancanza di qualsiasi altro scarico; la mancanza di by-pass dei sistemi di depurazione; la lettura del contatore dell'acqua; la disponibilità fondiaria e la possibilità di utilizzare la superficie necessaria allo scarico delle acque reflue; l'estensione di detta area e numero di foglio e particella catastale dove è ubicato il sistema di scarico; le caratteristiche del corpo ricevente, con particolare riferimento alle condizioni idrauliche, alla capacità autodepurativa, al rischio di inquinamento ed alle problematiche ambientali derivanti dall'attivazione dello scarico; indicazione del regime idraulico del corpo idrico superficiale con particolare riferimento alla portata minima stagionale; attestazione che la qualità dello scarico rispetta i limiti di emissione di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06.
6. Per gli scarichi in corpo idrico superficiale ricevente a portata nulla o stagionale relazione geologica attestante le caratteristiche geomorfologiche del terreno con l'indicazione della profondità della falda acquifera sotterranea.
7. Regolare certificazione attestante le caratteristiche quali -quantitative delle acque scaricate (la qualità delle acque scaricate deve essere conforme ai limiti indicati nella tabella "3" dell'allegato "5" del Decreto L.vo N. 152/06), di data non superiore ai tre mesi, resa da un tecnico abilitato (chimico o biologo), con

l'indicazione della data e dell'ora del prelievo, con l'attestazione che le analisi si riferiscono a campioni di acqua prelevata personalmente o da persona da lui espressamente delegata e sotto la sua personale responsabilità: le certificazioni analitiche prive delle suindicate indicazioni non saranno prese in considerazione.

8. Nulla Osta dell'Ente titolare o gestore del corpo idrico ricettore.

9. Misuratore di portata, da installare nel pozzetto fiscale finale prima dell'immissione nel corpo ricettore.

10. Copia del conferimento dell'incarico di responsabile dell'impianto di depurazione e copia dell'accettazione dell'incarico di direzione tecnica o di consulenza, con la predisposizione degli ordini di servizio e del registro di gestione dell'impianto di depurazione.

11. Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal titolare dello scarico, inerente l'impegno allo smaltimento dei fanghi provenienti dall'impianto di depurazione, da effettuarsi solo mediante ditte specializzate ed autorizzate e regolarmente iscritte all'albo.

12. Ricevuta del versamento sul **c.c.p. n. _____** intestato a Comune di Laviano – Servizio Tesoreria, con l'indicazione **“richiesta autorizzazione allo scarico -spese di istruttoria tecnico-amministrativa”**, di importo pari a **€ 260.000**.

13. Ricevuta del versamento di Euro 167,33 effettuato in favore della Regione Campania su c.c.p. n. 145805 intestato a: regione Campania Tasse CC. RR. – Servizio Tesoreria – Napoli (solo per gli scarichi industriali).

14. Polizza fidejussoria per un importo calcolato secondo la tabella dell'allegato "7".

15. Marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sull'atto autorizzativo.

PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Istanza in bollo come al precedente punto 1;

Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal titolare dello scarico, attestante che l'impianto di raccolta, trattamento e smaltimento acque reflue non ha subito modifiche, che corrisponde a quanto già autorizzato in precedenza nonché quante volte e da chi siano state svuotate le vasche di raccolta e trattamento;

Ricevuta del versamento come ai precedenti punti 12 o 13;

Formulari di identificazione di prelievo e scarico, riferite ai fanghi, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione precedente;

Bolletta recente dell'acqua, con l'indicazione della lettura attuale del contatore (solo per scarichi industriali);

Lettura attuale dei dati contenuti nel misuratore di portata (solo per scarichi industriali).

NB: per le aree ricadenti in aree a rischio frana e pericolosità da frana è richiesta una dichiarazione dal geologo che attesti le seguenti condizioni:

- Che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;
- Che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;
- Che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso).

COMUNE DI LAVIANO

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RILASCIO O PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 250, DELLA L. R. N. 4/2011 E DEL D.LGS. N. 152/06:

PER LO SCARICO SUL SUOLO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E/O URBANE:

1. Istanza in bollo a firma del titolare dello scarico, indirizzata al Comune (allegato 1).
2. Mod. "A", debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal titolare dello scarico e dal tecnico consulente (allegato 2);
3. Copia delle ultime bollette pagate, durante l'anno precedente, a favore dell'acquedotto o consorzio fornitore dell'acqua utilizzata, ovvero, nel caso di approvvigionamento idrico autonomo (pozzi, sorgenti, corpi di acqua superficiali), copia della concessione alla derivazione idrica oppure copia dell'istanza di approvvigionamento idrico autonomo inviata all'Ufficio competente di questa Amministrazione;
4. Aerofotogrammetria in scala 1/5000 o 1/2000, planimetria catastale in idonea scala e planimetria dei luoghi, in scala 1/100, con chiara indicazione dei percorsi delle acque, distinti per tipologia ed uso, dal prelievo fino al punto di scarico e con indicazione dei relativi pozzetti d'ispezione;
5. Relazione geologica **GIURATA**, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale indicante oltre alla descrizione geologico-geomorfologica e della stabilità generale e puntuale dell'area interessata, il tipo di attività svolta dall'insediamento/dall'agglomerato; il numero di utenti serviti (anche occasionalmente), il numero degli abitanti equivalenti, il tipo di trattamento depurativo; la tipologia, qualità e quantità delle acque reflue scaricate; i sistemi e le modalità dello scarico con le prescrizioni per la corretta realizzazione degli stessi; le caratteristiche del corpo ricettore, il rischio di inquinamento e le problematiche ambientali derivanti dall'attivazione dello scarico; le caratteristiche dei litotipi interessati dallo scarico con particolare riferimento alla stratigrafia, granulometria, permeabilità, alle condizioni strutturali, idrogeologiche ed idrauliche, ed alla capacità autodepurativa; attestazione che la zona non è servita da pubblica fognatura e che non è presente al contorno un adeguato corpo idrico superficiale o fognatura, entro la distanza, rapportata al volume di scarico;
6. Relazione tecnico-illustrativa **GIURATA**, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale, indicante, tra l'altro, l'attività svolta dall'insediamento ed i mezzi impiegati nel processo produttivo; le sostanze prodotte, trasformate o utilizzate nel processo produttivo con riferimento alle sostanze e composti riportati nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs.152/06; le fonti di approvvigionamento idrico; le tecniche adottate per il riutilizzo dell'acqua e per il risparmio idrico ed il corrispondente valore percentuale; la quantità di acqua prelevata giornalmente, mensilmente ed annualmente; le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; le caratteristiche del corpo ricettore; i punti previsti per il controllo; la descrizione del sistema complessivo di scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse; l'eventuale misurazione del flusso degli scarichi; mezzi tecnici impiegati nei sistemi di scarico; i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione; l'esecuzione di tutti i lavori prescritti dal geologo; le dimensioni della vasca di raccolta e trattamento acque reflue e dell'impianto di smaltimento, il numero degli utenti serviti, anche occasionalmente; il numero degli abitanti equivalenti; la mancanza di qualsiasi altro scarico; la mancanza di by-pass dei sistemi di depurazione; la lettura del contatore dell'acqua; la disponibilità fondiaria e la possibilità di utilizzare la superficie necessaria allo scarico delle acque reflue; l'estensione di detta area e numero del foglio e particella catastale dove ubicato il sistema di scarico; attestazione che la zona non è servita da pubblica fognatura e che non è presente al contorno un adeguato corpo idrico superficiale o fognatura, entro la distanza, rapportata al volume di scarico;

7. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (c.d. autocertificazione) comprovante la disponibilità del terreno di recapito dello scarico;

8. Ricevuta del versamento **di € 260,00** effettuato sul **c.c.p. n. _____** intestato a Comune di Laviano – Servizio Tesoreria, con l'indicazione **“richiesta di autorizzazione allo scarico -spese di istruttoria tecnico-amministrativa”**.

9. Ricevuta di versamento di Euro 167,33 effettuato in favore della Regione Campania su c.c.p. n. 145805 intestato a: Regione Campania – tasse CC. RR. – Servizio Tesoreria – Napoli (solo per gli scarichi industriali);

10. Polizza fidejssoria per un importo calcolato secondo la tabella dell'allegato “7”;

11. Marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sull'atto autorizzativo in caso di rilascio.

PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE:

Istanza in bollo come al precedente punto 1;

Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal titolare dello scarico, attestante che l'impianto di raccolta, trattamento e smaltimento acque reflue non ha subito modifiche, che corrisponde a quanto già autorizzato in precedenza nonché quante volte e da chi siano state svuotate le vasche di raccolta e trattamento;

Ricevuta del versamento come ai precedenti punti 8 e 9,

Formulari di identificazione di prelievo e scarico, riferite ai fanghi, a partire dalla data di rilascio dell'Autorizzazione precedente;

Bolletta recente dell'acqua, con l'indicazione della lettura attuale del contatore (per gli scarichi industriali),

Ricevute dei versamenti annuali di Euro 155,00 a far data dal rilascio dell'autorizzazione precedente.

NB: per le aree ricadenti in aree a rischio frana e pericolosità da frana è richiesta una dichiarazione dal geologo che attesti le seguenti condizioni:

- Che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;
- Che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;
- Che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso).

COMUNE DI LAVIANO

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RILASCIO O PER IL RINNOVO
DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 250, L. R. N.
4/2011:

PER LO SCARICO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E/O DI DILAVAMENTO DEL
PIAZZALE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

1. Istanza in bollo a firma del titolare dello scarico, indirizzata al Comune come da allegato 1;
2. Mod. "A", debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal titolare dello scarico e dal tecnico consulente (allegato 2);
3. Aerofotogrammetria in scala 1/5000, planimetria catastale in idonea scala e planimetria dello stabilimento e della rete fognaria in scala 1/100, con chiara indicazione dei percorsi delle acque, distinti per tipologia ed uso, dal prelievo fino al punto di scarico e con indicazione dei relativi pozzetti d'ispezione;
4. Relazione tecnico-illustrativa **GIURATA**, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale, indicante, tra l'altro, l'attività svolta dall'insediamento; le sostanze prodotte, trasformate o utilizzate nel processo produttivo con riferimento alle sostanze e composti riportati nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06; le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; i punti previsti per il controllo; la descrizione del sistema complessivo di scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse; mezzi tecnici impiegati nei sistemi di scarico; i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione nonché le caratteristiche degli stessi; la disponibilità fondiaria e la possibilità di utilizzare la superficie necessaria allo scarico delle acque reflue; l'estensione di detta area e numero del foglio e particella catastale dove ubicato il sistema di scarico; le caratteristiche del corpo ricettore, con particolare riferimento alle condizioni idrauliche, alla capacità autodepurativa, al rischio di inquinamento e alle problematiche ambientali derivanti dall'attivazione dello scarico; indicazione del regime idraulico del corpo idrico superficiale con particolare riferimento alla portata minima stagionale; attestazione che la qualità dello scarico rispetta i limiti di emissione di cui alla tabella 3 dell'allegato n. 5 del D.Lgs. n. 152/06;
5. Regolare certificazione attestante le caratteristiche quali -quantitative delle acque scaricate (la qualità delle acque scaricate deve essere conforme ai limiti indicati nella tabella "3" dell'allegato "5" del Decreto lgs. 152/06), di data non superiore ai tre mesi, resa da un tecnico abilitato (chimico o biologo), con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo, con l'attestazione che le analisi si riferiscono a campioni di acqua prelevata personalmente o da persona da lui espressamente delegata e sotto la sua personale responsabilità: le certificazioni analitiche prive delle suindicate indicazioni non saranno prese in considerazione;
6. Nulla Osta dell'Ente titolare o del gestore del corpo idrico ricettore;
7. Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal titolare dello scarico, inerente l'impegno allo smaltimento dei fanghi, eventualmente prodotti, da effettuarsi SOLO mediante ditte specializzate ed autorizzate e regolarmente iscritte all'albo;
8. Ricevuta del versamento **di € 260,00** effettuato sul **c.c.p. n. _____** intestato a Comune di Laviano – Servizio Tesoreria, con l'indicazione **"richiesta di autorizzazione allo scarico -spese di istruttoria tecnico-amministrativa"**.

9. Marca da bollo da Euro 14,64 da apporre sull'atto autorizzativo in caso di rilascio.

PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE:

Istanza in bollo come al precedente punto1;

Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal titolare dello scarico, attestante che l'impianto di raccolta, trattamento e smaltimento acque reflue non ha subito modifiche, che corrisponde a quanto già autorizzato in precedenza nonché quante volte e tramite chi siano stati smaltiti gli eventuali fanghi prodotti;

Ricevuta del versamento di Euro 260,00 come al precedente Punto 8;

Formulari di identificazione di prelievo e scarico, riferiti agli eventuali fanghi prodotti a far data dal rilascio dell'autorizzazione precedente.

NB: per le aree ricadenti in aree a rischio frana e pericolosità da frana è richiesta una dichiarazione dal geologo che attesti le seguenti condizioni:

- Che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;
- Che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;
- Che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso).

ALLEGATO 7

COMUNE DI LAVIANO

Calcolo della fidejussione da parte degli insediamenti produttivi a favore dell'Amministrazione Comunale. Gli insediamenti produttivi sono divisi in tre classi con riferimento al carico di inquinamento medio per mc. di acqua scaricata, secondo la vigente normativa in materia. In una stessa classe si individuano, rispetto al volume dei reflui, quattro categorie. Dalla combinazione tra volume dei reflui e la classe dell'insediamento si è potuto compilare la seguente tabella, da cui si ricavano direttamente gli importi della polizza di fidejussione da accendere, da parte degli insediamenti produttivi, che faranno richiesta di autorizzazione allo scarico, a favore dell'Amministrazione Comunale:

Casse	< 600 mc/a	601 -12.000 mc/a	12.001-240.000 mc/a	>240.001 mc/a
I	E. 2.582,28	E. 5.164,57	E. 10.329,14	E. 15.493,71
II	E. 5.164,57	E.10.329,14	E. 20.658,28	E. 30.187,41
III	E. 7.746,85	E. 20.658,28	E. 36.151,98	E. 50.845,69

Classe 1:

- 3.01 A Industria molitoria e della pastificazione
- 3.04 Industria del vestiario, abbigliamenti, arredamento ed affini
- 3.05 Industrie delle calzature
- 3.07 Industrie del legno
- 3.08 Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno
- 3.09 Industrie metallurgiche
- 3.10 Industrie meccaniche escluse le galvaniche (cod. ISTAT 3 ottobre 1947)
- 3.11 Industrie della costruzione di mezzi di trasporto e lavorazione affini
- 3.17 Industrie poligrafiche editoriali e affini
- 3.19 Industrie dei prodotti delle materie plastiche
- 3.20 Industrie manifatturiere varie
- 3.21 Produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapori, di acqua calda e di gas.

Classe 2 :

- 2.01 Estrazione di minerali metalliferi
- 2.02 Estrazioni di minerali non metalliferi 3.01H Industria idrominerale e delle bevande analcoliche
- 3.02 Industrie del tabacco

3.03 Industrie tessili

3.06 Industrie delle pelli e del cuoio

3.10.47 Industrie dei trattamenti superficiali ed elettrolitici dei metalli.

3.12 Industrie chimiche e dei derivati del petrolio e del carbone

3.14 Industria della gomma

3.15 Industrie della produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche

3.16 Industrie della carta, della trasformazione della carta e del cartone e della cartotecnica

3.18 Industria foto – fonografica -cinematografica

Classe 3:

4.02 Zootecnia

3.01B Industria dolciaria

3.01C Industria conserviera

3.01D Industria casearia

3.01E Industria dei grassi vegetali ed animali

3.01F Industrie alimentari varie

3.01G Industria delle bevande alcoliche e della distribuzione di alcol

Nota: tutti gli insediamenti produttivi non indicati nelle classi riportate si intendono inserite nella classe 1.

ALLEGATO 8

LINEE GUIDA INDICATIVE E NON ESAUSTIVE (dedotte da regolamenti vigenti adottati da enti ed istituzioni statali) per il corretto trattamento dei reflui ricadenti delle fattispecie di seguito riportate ed elencate ed avente la sola finalità di far meglio comprendere il procedimento e soluzioni possibili per la fattispecie trattata.

LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILATE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

VASCHE SETTICHE BICAMERALI E TRICAMERALI (Trattamento Primario)

a) Le vasche settiche, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni al liquame ed al fango, devono essere costruite a regola d'arte, per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, per permettere un idoneo ingresso continuo, permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato. Le vasche settiche devono avere le pareti impermeabilizzate, devono essere completamente interrate ed devono avere tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare problemi di sicurezza disturbi igienico sanitari.

b) Nelle vasche vi deve essere possibilità di accesso dall'alto a mezzo di pozzetto o vano per l'estrazione, tra l'altro, del materiale sedimentato.

c) L'ubicazione deve essere preferibilmente esterna ai fabbricati e comunque, conformemente a quanto autorizzato nei permessi a costruire, a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile.

d) Il dimensionamento deve tener conto del volume di liquame sversato giornalmente per circa 12 ore di detenzione, e dovrà avere una capacità utile complessiva (volume interno delle camere) pari ad almeno 225 litri per AE con un volume minimo di 2250 litri (10 AE).

e) L'estrazione del fango viene effettuata periodicamente da impresa opportunamente autorizzata che rilascia al titolare dell' impianto regolare attestazione del prelievo avvenuto (data, volume, sito di smaltimento) .

VASCHE SETTICHE DI TIPO IMHOFF (Trattamento Primario)

a) Le vasche settiche di tipo Imhoff, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango, devono essere costruite a regola d'arte, sia per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, in quanto sono anch'esse completamente interrate, sia per permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto, permettere un'idonea raccolta del fango nel secondo scomparto sottostante e l'uscita continua, come l'entrata, del liquame chiarificato.

b) Le vasche settiche di tipo Imhoff devono avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione.

c) Nel dimensionamento occorre tenere presente che il comparto di sedimentazione deve permettere circa 4-6 ore di detenzione per le portate di punta; se le vasche sono piccole si consigliano valori più elevati; occorre aggiungere una certa capacità per persona per le sostanze galleggianti. Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno circa 40-50 litri per AE; in ogni caso, anche per le vasche più piccole, la capacità non dovrebbe essere inferiore a 250- 300 litri complessivi;

d) Per l'ubicazione delle vasche settiche di tipo Imhoff valgono le stesse prescrizioni delle vasche settiche bicamerali o tricamerali.

e) Per il compartimento del fango si hanno 100-120 litri per AE, in caso di almeno due estrazioni all'anno; per le vasche più piccole è consigliabile adottare 180-200 litri per AE , con una estrazione all'anno;

f) L'estrazione del fango e della crosta viene effettuata periodicamente da impresa opportunamente autorizzata che rilascia al titolare dell' impianto regolare attestazione del prelievo avvenuto (data, volume, sito di smaltimento);

TABELLA DI RIFERIMENTO PER IL DIMENSIONAMENTO DI VASCHE SETTICHE DI TIPO IMHOFF (con potenzialità inferiore ai 50 Abitanti Equivalenti)

A.E. potenziali (1)	Volume sedimentazione [l] (2)	1 estrazione /anno		2 estrazioni /anno	
		Vol. fango [l] (3)	Vol. totale [l] (2)+(3)	Vol. fango [l] (4)	Vol. totale [l] (2)+(4)
1	300	600	900	600	900
2	300	600	900	600	900
3	300	600	900	600	900
4	340	800	1.140	600	940
5	380	1.000	1.380	600	980
6	420	1.200	1.620	720	1.140
7	460	1.400	1.860	840	1.300
8	500	1.600	2.100	960	1.460
10	580	2.000	2.580	1.200	1.780
12	660	2.300	2.960	1.380	2.040
14	740	2.600	3.340	1.560	2.300
16	820	2.900	3.720	1.740	2.560
18	900	3.200	4.100	1.920	2.820
20	980	3.500	4.480	2.100	3.080
25	1.180	4.125	5.305	2.475	3.655
30	1.380	4.750	6.130	2.850	4.230
35	1.580	5.375	6.955	3.225	4.805
40	1.780	6.000	7.780	3.600	5.380
45	1.980	6.500	8.480	3.900	5.880
50	2.180	7.000	9.180	4.200	6.380

Nel caso di installazione di 2 fosse Imhoff in serie quella di monte dovrà avere una potenzialità compresa tra il 50% ed il 70% della somma delle potenzialità delle 2 fosse.

DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE (Trattamento Secondario)

a) Il liquame è addotto alla chiarificazione, mediante condotta a tenuta, nella condotta o rete disperdente. Le modalità di immissione nella condotta disperdente devono essere tali da garantire un' alimentazione uniforme e regolare sulla rete disperdente. La condotta disperdente è in genere costituita da idonei elementi tubolari fessurati, oppure da elementi tubolari separati di idoneo materiale ed idonea struttura, coperti superiormente con tegole o elementi di pietrame e con pendenza fra lo 0,2 e 0,5 per cento.

b) La condotta viene posta in trincea profonda circa 60-70 cm e larga almeno 40 cm, dentro lo strato di pietrisco collocato nella metà inferiore della trincea stessa; l'altra parte della trincea viene riempita con il terreno proveniente dallo scavo adottando opportuni accorgimenti acciocché il terreno di rinterro non penetri, nei vuoti del sottostante pietrisco; un idoneo sovrassetto eviterà qualsiasi avvallamento della trincea. La trincea può avere la condotta disperdente su di una fila o su di una fila con ramificazioni o su più file; la trincea deve mantenere la condotta disperdente in idonea pendenza.

c) Le trincee con condotte disperdenti sono poste fuori da strutture che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno; la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere < 1 metro; la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi. Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri qualora queste siano esposte al rischio di percolamento dei reflui.

d) Lo sviluppo della condotta disperdente, deve essere in funzione della natura del terreno. L' argilla compatta è da ritenersi materiale non adatto alla dispersione; di seguito si riportano comunque elementi di riferimento:

<i>sabbia sottile, materiale leggero di riporto: 2 m per AE</i>	<i>sabbia grossa e pietrisco: 3 m AE</i>	<i>sabbia sottile con argilla: 5 m AE</i>	<i>argilla con un po' di sabbia: 10 m AE</i>
---	--	---	--

e) La fascia di terreno impegnata o la distanza tra due sistemi disperdenti deve essere di circa 30 metri.

f) Per l'esercizio si controllerà che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che l'alimentazione sia regolare ed uniforme, che non aumenti il numero degli AE ed il volume di liquame giornaliero disperso.

PERCOLAZIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE CON DRENAGGIO per terreni impermeabili (Trattamento Secondario)

a) Il liquame è addotto nella condotta disperdente dalla chiarificazione mediante condotte a tenuta. Il sistema consiste in una trincea, profonda in genere 1 -1,5 metri avente al fondo uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso; dentro l'ultimo strato si colloca la condotta disperdente;

b) Le due condotte, aventi pendenza tra lo 0,2 per cento e lo 0,5 per cento, sono costituite da idonei elementi tubolari fessurati, oppure da elementi tubolari separati, di idonea sezione e materiale (del diametro di circa 10-12 centimetri, aventi lunghezza di circa 30-50 centimetri con estremità tagliate dritte e distanziate di 1 o 2 centimetri), coperti superiormente da tegole o da elementi di pietrame. Devono essere adottati opportuni accorgimenti affinché il terreno dello scavo che ricoprirà la trincea non penetri nei vuoti del sottostante pietrisco. Deve essere predisposto un idoneo sovrassetto al fine di evitare qualsiasi avvallamento della trincea. La condotta può essere ramificata o svilupparsi su più file.

c) Tubi di aerazione di conveniente diametro vengono collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e distanziati 2-4 metri l'uno dall'altro. La condotta drenante sbocca in un idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.), mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 metri prima dello sbocco della condotta drenante.

d) La trincea può essere con condotte su di una fila, con fila ramificata, con più file. Per quanto riguarda le distanze di rispetto da aree pavimentate, da falde o da manufatti relativi ad acqua potabile, vale quanto detto per la sub-irrigazione normale.

e) Lo sviluppo delle condotte si calcola in genere in 2-4 metri per AE. Occorre verificare che tutto funzioni regolarmente: dal sifone della vaschetta di alimentazione, allo sbocco del liquame, ai tubi di aerazione.

f) Il numero delle persone servite ed il volume giornaliero di liquame da trattare non deve aumentare; il livello massimo della falda va controllato nel tempo per garantirne la protezione.

DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE POZZI ASSORBENTI

Il liquame proveniente dalla chiarificazione, tramite condotta a tenuta, perviene al pozzo di forma cilindrica, con diametro interno di almeno un metro, in muratura di pietrame, mattoni o calcestruzzo, privo di platea. Nella parte inferiore che attraversa il terreno permeabile si praticano feritoie nelle pareti o si costruisce la parte in muratura a secco; al fondo, in sostituzione della platea, si pone uno strato di pietrame e pietrisco per uno spessore di circa mezzo metro; uno strato di pietrisco è sistemato ad anello esternamente intorno alla parte di parete con feritoie per uno spessore orizzontale di circa mezzo metro; in prossimità delle feritoie ed alla base dello strato di pietrisco in pietrame è in genere di dimensioni più grandi del rimanente pietrisco sovrastante.

La copertura del pozzo viene effettuata a profondità non inferiore a 2/3 di metro e sulla copertura si applica un pozzetto di accesso con chiusini, al di sopra della copertura del pozzo e del pietrisco che lo circonda si pone uno strato di terreno ordinario con soprassetto per evitare ogni avvallamento e si adottano accorgimenti per non avere penetrazioni di terreno (prima dell'assestamento) nei vuoti del pietrisco sottostante.

Si pongono dei tubi di aerazione in Pvc di opportuno diametro, penetranti dal piano di campagna almeno un metro nello strato di pietrisco.

I pozzi assorbenti debbono essere lontani dai fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno.

La differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore a 2 metri; la falda a valle non potrà essere utilizzata per usi potabili e domestici, o per irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti microbiologici e chimici caso per caso da parte dell'Autorità sanitaria; occorre evitare pozzi perdenti in presenza di roccia fratturata o fessurata; la distanza da qualunque condotta, serbatoio, od altra opera destinata al servizio potabile deve essere almeno di 50 metri.

Lo sviluppo della parete perimetrale del pozzo, da definirsi preferibilmente con prove di percolazione, deve essere dimensionato in funzione della natura del terreno; di seguito si riportano comunque altri elementi di riferimento:

sabbia grossa o pietrisco: 1 mq per abitante;

sabbia fina: 1,5 mq per abitante;

argilla sabbiosa o riporto: 2,5 mq per abitante;

argilla con molta sabbia o pietrisco: 4 mq per abitante;


argilla con poca sabbia o pietrisco: 8 mq per abitante;

argilla compatta impermeabile: non adatta.

La capacità del pozzo non deve essere inferiore a quella della vasca di chiarificazione che precede il pozzo stesso; è consigliabile disporre di almeno due pozzi con funzionamento alterno; in tal caso occorre un pozzetto di deviazione con paratoie per inviare il liquame all'uno o all'altro pozzo.

La distanza fra gli assi dei pozzi non deve essere inferiore a quattro volte il diametro dei pozzi.

Per l'esercizio si controllerà di tanto in tanto che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia nel pozzo, od intasamento del pietrisco e terreno circostante e che non si verifichino impantanamenti nel terreno circostante; occorre controllare nel tempo il livello massimo della falda; se i pozzi sono due si alterna il funzionamento in genere ogni quattro-sei mesi



Schema di dispersione mediante pozzo assorbente

La fitodepurazione è un processo naturale per depurare le acque reflue che sfrutta i processi di autodepurazione tipici delle zone umide; in pratica è un trattamento di tipo biologico, in cui la depurazione avviene sia per azione diretta delle piante, che sono capaci di mantenere ossigenato il substrato, di assorbire sostanze nutritive (nitrati, fosfati, ecc.) e di esplicare una azione evapotraspirante, ma anche per l'azione dei batteri biodegradatori che ne colonizzano gli apparati radicali e per i normali processi biodegradatori che si hanno negli strati superficiali del suolo. Gli impianti di fitodepurazione vengono definiti a livello internazionale con il termine "constructed wetlands" che si riferisce ai sistemi umidi costruiti artificialmente in modo tale da ottimizzare gli effetti della depurazione sulle acque reflue.

Schematicamente questo sistema naturale di depurazione delle acque di scarico è costituito da un bacino impermeabilizzato riempito con materiale ghiaioso e vegetato da piante acquatiche; la depurazione avviene mediante l'azione combinata tra substrato ghiaioso, piante, refluo e microrganismi presenti.

I sistemi di fitodepurazione sono sempre posti a valle di un trattamento primario del refluo. Il livello di refluo nell'impianto è mantenuto con un sistema a sifone posto nel pozzetto di uscita.

Gli impianti di fitodepurazione si suddividono, tipologicamente, in:

- sistema a flusso libero
- sistema a flusso sub-superficiale orizzontale
- sistema a flusso sub-superficiale verticale
- sistema ibrido

Con il termine "orizzontale" e "verticale" si individua l'andamento del refluo all'interno del vassoio assorbente (bacino); nel primo caso il refluo arriva direttamente al bacino e lo attraversa orizzontalmente grazie anche ad una leggera pendenza del fondo vasca, nel secondo il refluo viene immesso verticalmente su tutta la superficie del bacino in modo discontinuo, tramite pompa o sifone, presenti nel pozzetto di ingresso. I reflui trattati sono raccolti dal fondo del bacino tramite un sistema di captazione ed inviati al corpo ricettore finale.

Sistema di fitodepurazione a flusso libero

In realtà è un vero e proprio stagno con bassa profondità, di solito poche decine di centimetri e necessita pertanto di ampie superfici.

Tale sistema, che non garantisce gli stessi abbattimenti degli altri, è utile più che altro come ulteriore trattamento terziario di affinamento degli scarichi e utilizzato per utenze di grandi dimensioni.


Sistema di fitodepurazione a flusso sub-superficiale orizzontale

È un trattamento di tipo biologico, che sfrutta letti di terreno saturo (ghiaia e sabbia)

contenuto in "vasche" o "vassoi assorbenti" in cui si sviluppano piante acquatiche. L'alimentazione è continua ed il livello del liquido in vasca è stabilito dal sistema a sifone contenuto nel pozzetto d'uscita. Questo sistema non consente l'abbattimento spinto delle sostanze azotate (ammoniaca).

La depurazione avviene per:

- azione diretta delle piante, che sono capaci di mantenere ossigenato il substrato, assorbire le sostanze nutritive (nitrati, fosfati, ecc.) fare da supporto per i batteri ed esplicare un'azione evapotraspiratoria;
- azione dei batteri biodegradatori che colonizzano gli apparati radicali.



Caratteristiche costruttive del Vassoio Assorbente

È costituito da un bacino a tenuta riempito con terra vegetale nella parte superiore e pietrisco nella parte inferiore. Se il suolo non è impermeabile (permeabilità $> 10^{-6} + 10^{-7}$ cm/s) impermeabilizzare artificialmente anche tramite geomembrana HDPE.

Sulla superficie verranno sistemate le piante elofite, ovvero piante semi-acquatiche con la base e le gemme perennanti sommerse, ma con il fusto e le foglie aeree.

Pendenza del fondo del letto circa 1% (max 2%)

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
<i>Phragmites australis (o communis)</i>	Cannuccia di Palude
<i>Typha latifolia</i>	Mazzasorda, sala
<i>Typha minima</i>	Mazzasorda
<i>Typha angustifolia</i>	Stancia
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Giunco da corde
<i>Juncus spp</i>	Giunco

Piante utilizzate nei sistemi fitodepurativi a flusso sub-superficiale

• Dimensioni del Vassoio Assorbente:

superficie: 4+6 mq/AE e comunque in funzione del refluo da smaltire.

Superficie minima: 20 mq.

Profondità: 0.60+0.80 m così suddivisa dal basso verso l'alto:

0.15+0.20 m ghiaione (40/70)

0.10 m ghiaia (10/20)

strato con telo di tessuto non tessuto

0.35+0.50 m terra vegetale

Altezza pareti: 0.10 m rispetto alla superficie della terra vegetale

La tenuta del bacino deve essere tale da assicurare la protezione della falda freatica da un possibile inquinamento ma anche dalle acque meteoriche. La granulometria della ghiaia deve essere tale che sia sempre mantenuto uno spazio libero sufficiente a garantire il passaggio dell'acqua. Viene disposto inoltre: un pozzetto di ispezione a valle della fossa IMHOFF (o settica) per poter controllare il buon scorrimento del liquido e la sua ripartizione nel vassoio assorbente; un pozzetto d'ispezione posizionato a valle dello stesso letto assorbente per poter prelevare campioni dei liquami.

• Accorgimenti:

Oltre alla periodica manutenzione della vegetazione al fine di mantenere inalterate nel tempo le funzioni evaporative, è bene ricoprire il letto assorbente con uno strato di paglia e foglie secche in zone dove la temperatura durante l'inverno possa andare sotto lo zero. Per le medie utenze, non è conveniente fare vasche troppo ampie, ma può essere utile predisporre più vasche piccole, a coppia in parallelo e/o anche in serie, con ripartitore di portata e sistemi di by-pass per la manutenzione.

Fitodepurazione a flusso sub-superficiale verticale

Il refluo da trattare scorre verticalmente nel letto assorbente e viene immesso nelle vasche con carico alternato discontinuo (tramite pompe o sistemi a sifone). Il refluo fluisce impulsivamente dalla superficie attraverso un letto di ghiaia (zona insatura) e si accumula sul fondo del letto (zona satura) consentendo di non ossigenare tale zona e favorendo così i processi di denitrificazione.

Anche in questo caso il livello del liquido in vasca è stabilito dal sistema a sifone contenuto nel pozzetto d'uscita.

Caratteristiche costruttive Vassoio Assorbente

Il bacino deve essere impermeabile: prefabbricato o impermeabilizzato con geomembrana.

Sul fondo, come detto in precedenza, viene previsto un sistema di captazione del refluo depurato che verrà convogliato ad un pozzetto d'ispezione e quindi inviato al corpo ricettore.

Altezza strato drenante: medium di ghiaia di 1m

Sistema di tubazioni forate in polietilene (Φ 100/120 mm) sopra il medium.

Distanza tra i tubi ≥ 1 m.

Ulteriore strato di ghiaia altezza 100+150 mm a ricoprire le tubazioni


Ulteriore strato di terra dove effettuare la piantumazione; per le essenze da utilizzare valgono le stesse indicazioni date per i sistemi a flusso sub-superficiale orizzontale.

• Dimensioni Vassoio Assorbente

superficie: 2+4 mq /AE, e comunque in funzione del refluo da smaltire.

superficie minima: 10 mq.

Altezza pareti: 0.10 m rispetto alla superficie della terra vegetale per contenere le acque meteoriche.



Fitodepurazione con sistema ibrido

Possono essere predisposti anche sistemi di trattamento con fitodepurazione che alternano vasche a flusso orizzontale con vasche a flusso verticale disposti anche a coppia in batterie. In tal modo si sfruttano meglio le capacità depurative di entrambi i sistemi (in particolare per le sostanze azotate) ottenendo così dei migliori abbattimenti.

Come ulteriore sistema di rimozione delle sostanze azotate e di abbattimento della carica batterica, può essere previsto anche uno stadio finale a flusso libero. Questi sistemi ibridi utili soprattutto per utenze medio-grandi, possono essere particolarmente indicati per trattare scarichi recapitanti in aree sensibili.

IMPIANTI DI OSSIDAZIONE A FANGHI ATTIVI


A monte di questi impianti devono essere presenti i trattamenti primari che in casi particolari possono essere omessi a condizione però che nell'impianto sia presente una sezione di sedimentazione primaria o grigliatura.

Sono impianti che sfruttano il processo di ossidazione dei fanghi attivi che avviene nella vasca di ossidazione dove viene immessa aria, dopodiché il liquame passa ad una successiva vasca dove avviene la sedimentazione del fango e conseguente chiarificazione del refluo depurato. Il fango prodotto in parte viene riciclato nella vasca di ossidazione e in parte avviato a una vasca di digestione da dove viene prelevato periodicamente per avviarlo allo smaltimento.

Gli impianti ad ossidazione sono sensibili alle variazioni di portata che avvengono normalmente negli scarichi civili, con maggiore intensità quando il numero di utenti è basso. Pertanto è auspicabile inserire a monte un sistema di equalizzazione che possa distribuire il carico in arrivo in modo omogeneo durante la giornata.

Questi impianti sono reperibili in commercio e sono di varie dimensioni, va scelto il modello più adatto a trattare il carico inquinante in ingresso in base al numero di AE servito, pertanto in base al carico idraulico e al carico organico del refluo da trattare.

Inoltre per un corretto funzionamento devono essere rispettate tutte le norme di conduzione (manutenzione e gestione) fornite dal costruttore.



Schema di impianto di ossidazione a fanghi attivi

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Visto con parere Favorevole

Laviano, li 02-12-2016

Il Responsabile dell'Area
Vitaliano FALIVENA
F.to come all'originale

Parere di regolarità tecnica
Visto con parere Favorevole

Laviano, li 02-12-2016

Il Responsabile dell'Area
Geom. Giuseppe Molinaro
F.to come all'originale

Parere di regolarità contabile
Visto con parere Favorevole

Laviano, li 02-12-2016

Il Responsabile dell'Area
Dott. Oscar IMBRIACO
F.to come all'originale

Letto approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Oscar IMBRIACO
F.to come all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzo FORLANO
F.to come all'originale

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi.

Li 06 DIC 2016

IL MESSO COMUNALE
Antonio PAGLIARULO
F.to come all'originale

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laviano, li 06 DIC 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzo FORLANO